

# QUADROFEDELE

## Notiziario Airces

NUMERO 1

GENNAIO - FEBBRAIO

2020



*Sommario*

EDITORIALE

TRIENNIO FORMATIVO

NOMINA REVISORI

NOTE GIURIDICHE

NUOVO INCARICO DI REVISORE

EVENTI IN PROGRAMMA

25° AIRCES

Ben ritrovati in questo nuovo anno duemilaEVENTI!! Ci siamo lasciati con le imminenti **nomine obbligatorie** al 16 dicembre degli organi di controllo. Da Dicembre ad oggi la vicenda è stata al centro di un forte dibattito, sia sulle riviste di settore che in ambito normativo. Su questo argomento, in maniera molto approfondita e puntuale potrete leggere **il contributo di Gaspare Insaudo** a pag. 2. Tornando invece alle attività di Airces, ci sarà un riepilogo dei **corsi di formazione** in fondo a questo numero, ed in particolare da qui alla fine giugno sono in programma 38 Crediti formativi di cui 20 del gruppo A. Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)**, pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019, ha effettuato delle modifiche, anche sostanziali, al Codice civile, alcune delle quali sono entrate già in vigore il 16 marzo dello scorso anno. Sono modifiche che comportano e comporteranno importanti cambiamenti in capo agli amministratori, sia nello stile di governance che nelle loro responsabilità; oltre ad intervenire in modo incisivo sulle attività degli organi di controllo. Tuttavia, anche gli organi di vigilanza "esterni" sono coinvolti nel monitoraggio del rispetto delle nuove norme. Per fare chiarezza e fornire ai nostri associati gli strumenti più adatti, abbiamo organizzato per il giorno di lunedì **24 Febbraio** un convegno, che oltre a fornire gli ultimi aggiornamenti sul CCII, offrirà una panoramica sull'analisi del bilancio e la sua riclassificazione e le indicizzazioni necessarie per identificare tempestivamente la possibile insorgenza della crisi. Al termine dell'evento verrà consegnata gratuitamente una copia del libro edito da IPSOA "Guida operativa Excel per prevenire la crisi". Il **6 Marzo** è in programma una **Giornata di Studio** dal titolo "*Le dinamiche dei gruppi nelle organizzazioni, nei collegi e nei consigli: leadership e stili di guida*". L'evento è svolto dal Dott. Giacomo Prati, durerà tutta la giornata e si svolgerà presso la Sala A della Torre Lega. Sempre nel mese di Marzo è previsto un **Minimaster** dal titolo "*I Compiti E Le Responsabilità Degli Organi Delle Società Cooperative: Profili Operativi*". Il corso, organizzato in tre interventi i quattro ore il 10, 17 e 24 Marzo presso la Sala B della Torre Legacoop e avrà un taglio pratico con l'illustrazione normativa tramite case studies, discussione in aula, esempi di stesura di verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. È rivolto a Componenti del C.d.A., del Collegio sindacale, oltre ai Dirigenti apicali e titolari di deleghe delle società di capitali e cooperative, potranno esserne anche interessati componenti degli O.d.V. I relatori saranno Alessandro Albano avvocato dello Studio Gnudi, Fausto Landini avvocato dello Studio Landini De Rosa e Michele Nucci, avvocato dello Studio Franceschi, Nucci, Cicognani. **10 crediti formativi del gruppo A** si potranno maturare nel corso dell'evento organizzato da Airces per festeggiare i 25 anni dalla costituzione dell'Associazione. Ad oggi son già quasi cento gli iscritti, alcuni con accompagnatori e che hanno acquistato il pernottamento presso la magnifica struttura dove si terrà la due giorni. Ricordiamo che il prossimo 29 febbraio è in **scadenza** la **quota agevolata** ed invitiamo ad iscrivervi; i posti ancora a disposizione sono circa 70. Di seguito, in questo numero, in le nostro sito, troverete tutte le indicazioni per farlo.

Come già scritto nello scorso numero, il 13 dicembre, il Consiglio Direttivo si è riunito anche per discutere sul preconsuntivo 2019 e sul budget 2020, ed ha deliberato di mantenere inalterato l'importo della quota associativa 2020 ad € 80,00. Invitiamo a rinnovare l'iscrizione, per chi ancora non l'avesse fatto, oltre che per indicare al Consiglio Direttivo che l'organizzazione degli eventi è ritenuto utile per la propria professione, anche perché l'elenco degli associati pubblicato nel sito, a disposizione delle società e cooperative che intendono nominare o rinnovare gli organi di controllo, a partire dalle 24 del 31/12/2019 si era azzerato ed i nominativi riappariranno solo successivamente al versamento della quota associativa.

## COSA SUCCEDDE A CHI NON HA COMPLETATO IL TRIENNIO FORMATIVO?

“AIRCES, nei colloqui avuti con i funzionari del MEF, ha anche posto il quesito relativamente a chi, fra gli iscritti al Registro dei Revisori legali, non fosse riuscito a maturare tutti i crediti formativi nel primo triennio di obbligatorietà. Rammentiamo che durante il triennio 2017-2019 era necessario maturare almeno 20 CF all’anno dei quali almeno 10 su materie caratterizzanti (previste del Gruppo A del Programma Ministeriale).

In risposta, siamo stati informati che ancora non sono state definite precisamente le sanzioni da irrorare a coloro che non hanno adempiuto agli obblighi di formazione continua (il riferimento, comunque, è sempre all’art. 24 del D.Lgs. 39/2010).

In via assolutamente informale i funzionari del MEF hanno parlato della possibilità di una “sanatoria” consistente, molto probabilmente, nel concedere un congruo numero di giorni per completare il numero mancante di crediti formativi, utilizzando, però, solamente i corsi offerti on line dal Ministero.

Metodologicamente ad ogni revisore iscritto carente dei necessari CF verrà comunicata dal MEF la opportunità di mettersi in regola tramite PEC. Per la tempistica si è ipotizzato che, ragionevolmente, le comunicazioni partiranno da metà 2020.

Questa informazione è stata recentemente confermata dalla risposta ricevuta da una nostra socia che aveva inoltrato una richiesta all’“help desk” del sito del RRL:

“Buongiorno

dal 1 gennaio 2020 non è possibile assolvere l'obbligo formativo relativamente agli anni 2017, 2018, 2019 conformemente all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali riaperture di termini saranno comunicate con circolare o con altra forma e se ne darà notizia sul sito istituzionale. Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua comporta l'applicazione di sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (che vanno, secondo la gravità della condotta, dall'avvertimento, alla sanzione pecuniaria, al divieto di assumere nuovi incarichi, fino alla cancellazione che costituisce l'estrema ratio). Non appena entrato in vigore il regolamento che disciplina il procedimento sanzionatorio, sarà assegnato un termine ad ogni revisore inadempiente entro il quale colmare il debito formativo che risulta a Suo carico . Successivamente l'amministrazione procederà all'applicazione della sanzione secondo i termini specificati nel regolamento di cui sopra.”

### NUOVI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE NELLE SRL E PRIMO ESERCIZIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO – UNA CRITICA AL CASO ASSONIME 1/2020

**Gaspare Insaudo – Dottore Commercialista, Revisore Legale, Socio Airces**

La scelta del legislatore di ampliare la platea delle Srl soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore (con la revisione legale comunque obbligatoria), nel quadro delle misure previste per intervenire precocemente sulla crisi d’impresa, sta suscitando forti resistenze e proposte per ritardarne gli effetti.

Il legislatore ha infatti modificato l’art. 2477 c.c., ampliando la platea delle Srl interessate, con l’art.379 del D.Lgs. 14/2019 (CCII), e successivamente la norma è stata riformulata, pur mantenendo un sostanziale ampliamento della platea, in sede di conversione del c.d. Decreto Sblocca-cantieri (L.55/2019 di conversione del D.L.32/2019).

La norma originaria, che entrava in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione (14 febbraio 2019), prevedeva 9 mesi di tempo per procedere alla nomina e, se necessario, modificare lo statuto: conseguentemente il termine ultimo per procedere alla nomina era quello del 16 dicembre 2019. La modifica contenuta nella conversione del Decreto Sblocca-cantieri è in vigore dal 18 giugno 2019. Le Srl coinvolte hanno avuto tempo dalla metà di marzo 2019 per organizzarsi e dalla metà di giugno 2019 per procedere all’adempimento; ciononostante molte imprese hanno atteso la prossimità del termine ultimo e non poche non hanno applicato la norma, confidando in improbabili ripensamenti del legislatore.

In questo quadro ha suscitato disorientamento una presa di posizione di Assonime. Si tratta del Caso 1/2020, intitolato "Codice della crisi: nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl e primo esercizio di svolgimento dell'attività di revisione legale" del gennaio 2020.

La tesi del Caso è che gli incarichi di revisione conferiti nel corso del 2019, in adempimento delle nuove disposizioni, possono essere correttamente eseguiti solo a partire dall'esercizio successivo a quello di nomina. L'argomentazione principale a sostegno di questa tesi consiste nella impossibilità, da parte del revisore, di svolgere verifiche nel corso dell'esercizio, come esplicitamente richiesto dall'art. 14, co.1, D.Lgs. 39/2010 e come più volte richiamato nei principi di revisione. La tesi viene sostenuta in linea di principio, senza fare alcuna distinzione tra incarichi di revisione conferiti nell'aprile 2019, oppure nel giugno 2019, oppure in prossimità della scadenza del 16 dicembre 2019.

A parere di chi scrive questo punto di vista della autorevole associazione non è condivisibile. Si consideri quanto segue.

1 – Da quando, con la riforma del diritto societario (2004), l'obbligo di nomina viene anche subordinato al superamento di limiti dimensionali, l'art. 2477 c.c. è stato sempre interpretato assoggettando a revisione, per la prima volta, il bilancio di esercizio in cui l'organo di controllo o il revisore vengono nominati, dopo l'approvazione del bilancio del secondo esercizio di superamento dei limiti. L'art.379, co.3, D.Lgs. 14/2019 (CCII) non contiene alcuna disposizione che modifichi tale interpretazione.

2 – Da quando, con la riforma del diritto societario (2004), è stato previsto l'obbligo per il revisore di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione (prima art. 2409 ter c.c., poi art. 14, co.1, D.Lgs. 39/2010), l'obbligo è stato sempre interpretato con decorrenza dal momento della nomina, per le Srl che, ricorrendone le condizioni, nominavano per la prima volta un organo di controllo o un revisore, 4 o 5 mesi (ma anche 6 o 7) dopo l'inizio del primo esercizio soggetto a revisione.

3 – Anche se l'incarico fosse stato conferito in prossimità del 16 dicembre 2019 sarebbe stato possibile svolgere una verifica "in corso d'esercizio" e comunque è possibile:

- svolgere procedure di revisione sufficienti ed appropriate per pervenire ad un giudizio professionale sul bilancio;
- verificare, sebbene a posteriori, la regolare tenuta della contabilità. Quanto alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il principio di revisione (SA Italia) 250B chiarisce che questa verifica avviene attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio.

Tale principio, per altro, chiarisce anche che la sua applicazione decorre dal momento del conferimento dell'incarico.

4 – Sebbene i principi di revisione internazionali (ISA Italia) prevedano una pianificazione con procedure di revisione da svolgersi nel corso dell'esercizio, l'impossibilità di svolgere tali procedure non impedisce certo una adeguata pianificazione del lavoro: essa infatti è sempre condizionata dalle circostanze in cui il revisore deve operare. Si tratta di definire un percorso adeguato, non "ridotto", come paventa il Caso Assonime, ma "diverso", rispetto a quando sono possibili verifiche in corso d'esercizio, per pervenire allo stesso risultato.

5 – Qualora, come improbabile, l'impossibilità di eseguire procedure di verifica nel corso dell'esercizio, comportasse effetti o possibili effetti significativi, il revisore può emettere un giudizio con modifica, secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 705, per segnalare la limitazione subita. Negli altri casi, in assenza di effetti significativi o pervasivi, il revisore, tutt'al più, potrà aggiungere nella sua relazione un paragrafo di "altri aspetti", secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706, per segnalare la circostanza, totale o parziale, di impossibilità di svolgere verifiche in corso di esercizio.

Una considerazione infine sulle Srl che non hanno ancora adempiuto all'obbligo. La norma prevede che in questi casi provveda il Tribunale, su segnalazione di chiunque interessato o del conservatore del Registro delle imprese. Se, nelle more di tale procedimento o per qualsiasi altra circostanza, il bilancio d'esercizio 2019 restasse alla fine non soggetto a revisione, gli amministratori di tali imprese sarebbero esposti ad un'azione di responsabilità, se qualcosa dovesse andare male.

***N.B. con il decreto "milleproroghe" (art. 8 comma 6-bis) il termine per la nomina degli organi di controllo è stata prorogata alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2019***



# NOTE GIURIDICHE E TECNICHE

a cura di  
**FRANCESCO CAPPELLO**  
*Revisore Legale*  
*Dottore Commercialista*  
*in Torino e Cuneo*

## *I SINDACI, IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITÀ, DEVONO PRESENTARE DENUNCIA AL PUBBLICO MINISTERO*

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell'11 dicembre 2019, n. 32397, ha confermato che i sindaci, pur non rappresentando soggetti legittimati attivi, nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità nella gestione non diversamente sanabili, hanno in ogni caso il potere/dovere di presentare denuncia al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c. Il comportamento dei membri del collegio sindacale deve infatti ispirarsi al dovere di diligenza proprio del mandatario e comunque essere improntato al principio di correttezza e buona fede, con preciso obbligo di adottare qualsiasi atto necessario per l'assolvimento dell'incarico, tra cui si riscontra non solo la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione rilevate, ma anche la denuncia al pubblico ministero prevista dall'art. 2409 c.c. La Suprema Corte precisa che, in ogni caso, il sindaco non può esimersi dalle responsabilità rassegnando le proprie dimissioni senza aver prima diligentemente adempiuto agli obblighi di legge. Le dimissioni infatti non rappresentano mai una esimente dalle responsabilità se non sono accompagnate da concreti atti volti a contrastare o a porre rimedio a comportamenti illeciti, in adempimento agli obblighi di vigilanza attribuiti ai sindaci.

## *RINNOVO DEL FIDO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL FIDEIUSSORE*

La Corte di Cassazione, con Ordinanza pubblicata in data 14 dicembre 2019, n. 32774, ha affermato che, qualora la banca abbia rinnovato le linee di credito della società senza avvisare i fideiussori e a dispetto del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, il fideiussore è liberato dall'obbligazione di pagare il debito garantito. La banca che concede credito al debitore nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali di questo, senza specifica autorizzazione del fideiussore, viola infatti gli

## *CASO N. 1/2020 DI ASSONIME IN TEMA DI PRIMO ESERCIZIO DA ASSOGETTARE A REVISIONE.*

Assonime con il Caso 1/2020 è intervenuto – a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 375 del CCII – in tema di identificazione del primo esercizio da assoggettare a revisione legale. Assonime rileva che nel caso in cui la nomina del revisore sia intervenuta a ridosso della scadenza del periodo, il primo esercizio da sottoporre a revisione è il 2020 e la nomina dovrà riferirsi al triennio 2020-2022. Occorre ricordare che sebbene il presupposto per la nomina si è verificato con l'assemblea che ha approvato il bilancio 2018,

obblighi di cui all'art. 1956 c.c. e i principi di correttezza e buona fede.

l'art. 379, comma 3, CClI concede, per l'anno di entrata in vigore del Codice, il termine di nove mesi per adeguarsi, in luogo dei 30 giorni previsti dall'art. 2477, comma 5, c.c..

### ***NANO-IMPRESE: GIUDIZIO CON RILIEVI DEL REVISORE SE HA LIMITAZIONI NELLA VERIFICA DEI SALDI DI APERTURA***

### ***OIC 19: CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'ELIMINAZIONE CONTABILE DI UN DEBITO***

Il CNDCEC ha recentemente pubblicato la versione finale del documento "La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessi e strumenti operativi", il quale si focalizza sulle verifiche che il revisore deve svolgere con riferimento al sistema di controllo interno e ai saldi di apertura delle nano-imprese. Con riferimento, in particolare, al primo punto, il documento in commento ribadisce come ai sindaci-revisori spetti, sulla base dell'art. 2403 c.c., la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento. Per quanto concerne invece il secondo aspetto, il documento chiarisce che un elemento caratterizzante i nuovi incarichi di revisione dei bilanci delle nano-imprese è l'acquisizione, da parte del revisore, di elementi probativi sufficienti ed appropriati relativamente ai saldi di apertura delle voci di bilancio. Tale aspetto ha determinato non pochi problemi nell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per la verifica dei saldi di apertura – in particolare relativamente all'esistenza delle rimanenze iniziali di magazzino – delle società che sono sottoposte per la prima volta all'obbligo di revisione legale. Tali limitazioni – ad esempio legate all'impossibilità di assistere alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio in quanto la nomina del revisore è avvenuta in un momento successivo – qualora dovessero indurre il revisore a concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, determinerebbero la necessità di emettere un giudizio con rilievi.

In data 14 gennaio 2020, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato sul proprio sito la Newsletter di Dicembre 2019 la quale fornisce alcune delucidazioni in merito ad una richiesta di chiarimenti pervenuta, che riguarda l'eliminazione contabile di un debito, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 73 del principio OIC 19 – Debiti. In particolare, è stato chiesto all'OIC di precisare se il cambio della controparte, la modifica della forma giuridica del debito oppure il cambio della valuta danno di per sé luogo all'eliminazione contabile del debito. Il paragrafo 73 del medesimo OIC 19 stabilisce, in primo luogo, l'eliminazione contabile del debito quando l'obbligazione risulta estinta. Nella seconda parte, si prevede un'eccezione qualora, a seguito dell'estinzione, venga contratto un nuovo debito con la medesima controparte: in tali casi, l'eliminazione contabile avviene solo quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. L'ultima parte del paragrafo in esame disciplina le modifiche contrattuali in costanza del debito: l'eliminazione contabile, in simili ipotesi, avviene in presenza di una variazione sostanziale dei termini contrattuali. L'OIC precisa che per procedere all'eliminazione contabile del debito è necessario valutare se la modifica contrattuale determina un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi di cassa futuri connessi al debito stesso.

## ***SCRITTURE DI CHIUSURA E CALCOLO DELLE IMPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO***

L'Accademia Romana di Ragioneria ha recentemente pubblicato la Nota Operativa n. 1/2020 dal titolo "Operazioni di chiusura del bilancio di esercizio delle società di capitali, le scritture contabili e il calcolo delle imposte dell'esercizio" con l'obiettivo di analizzare tutte le operazioni di chiusura delle scritture contabili di fine esercizio, compreso il calcolo delle imposte, necessarie per predisporre il progetto di bilancio da sottoporre ai soci per l'approvazione e la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. La Nota Operativa in commento riepiloga le operazioni che, partendo dal bilancio di verifica, sono da effettuare per giungere alla formazione definitiva dello schema del bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico), quali le scritture di assestamento, integrazioni e rettifiche, la rilevazione delle imposte dell'esercizio, la determinazione del risultato economico, la formazione dello Stato Patrimoniale e la redazione del bilancio e successiva approvazione.

## ***TRATTAMENTO CONTABILE UNIFICATO PER L'UTILIZZATORE DEL BENE IN LEASING.***

## ***E' APPLICABILE AI SINDACI DIMISSIONARI IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO***

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 novembre 2019, n. 29719, ha affermato che risulta applicabile ai sindaci il principio della prorogatio, previsto dall'art. 2385 c.c. esclusivamente per gli amministratori. Tuttavia, l'orientamento è stato espresso, così come già recentemente sostenuto dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 9616/2017, in relazione alla disciplina previgente. Infatti, in seguito alla riforma del diritto societario, l'art. 2400, comma 1, ultimo periodo, c.c., prevede che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine abbia effetto nel momento in cui il collegio è stato sostituito, pertanto, in caso di dimissioni nel corso del mandato, le stesse hanno effetto a prescindere dalla sostituibilità dei dimissionari. Ne consegue che la decisione in commento fornisce delle indicazioni di principio che sembrano appartenere al contesto normativo anteriore alla riforma del diritto societario. Si afferma infatti che, diversamente da quanto accade per gli amministratori, per i sindaci sono previsti supplenti, conseguentemente, il problema della prorogatio può presentarsi solo nel caso in cui il numero di dimissionari sia superiore al numero dei supplenti. L'affermazione basata sul principio della suppletività, se venisse confermata anche nella nuova disciplina, potrebbe determinare una discrasia tra le s.p.a. e le s.r.l. Infatti, nelle prime, verrebbe legittimata la prorogatio del sindaco all'interno dell'organo collegiale anche nei casi di rinunce durante il triennio di nomina, qualora il dimissionario non risultasse sostituibile, nelle s.r.l. ci si domanderebbe quale sarebbe la posizione del sindaco unico dimissionario, non essendo prevista la nomina di sindaci supplenti.

## ***PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA TASSONOMIA PRINCIPI CONTABILI ITALIANI VERSIONE 2018-11-04***

L'Associazione Italiana Leasing, con circolare del 3.10.2019, ha esaminato le novità introdotte dallo IFRS 16, in particolare il modello unico di rilevazione del lease, ricomprendendo in esso i leasing finanziari, i noleggi e le locazioni semplici. Con l'unificazione del trattamento contabile dell'utilizzatore, a partire dai bilanci 2019, non ci saranno più differenze tra leasing finanziario e operativo; occorrerà iscrivere in bilancio il diritto all'utilizzo dell'attività e la relativa passività. La circolare ha precisato che il nuovo modello di contabilizzazione non apporterà modifiche ai concedenti, ai quali continuerà ad applicarsi lo IAS 17.

XBRL Italia, con Nota pubblicata in data 22.01.2020, ha reso disponibili le Istruzioni Operative riguardanti l'utilizzo, a seguito dell'obbligo di pubblicazione nella Nota Integrativa del Bilancio delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche, della tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04. Per assolvere l'adempimento, le società potranno utilizzare: il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto, oppure uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria.

## NUOVO INCARICO DI REVISORE: COMUNICAZIONE ENTRO 30 GIORNI AL MEF

Fra i vari adempimenti precedenti e successivi alla nomina di revisore legale (o a componente del Collegio Sindacale con incarico di revisione legale) non dobbiamo dimenticare di **comunicare al MEF** la nuova carica **entro 30 giorni dall'avvenuta nomina o dall'accettazione della carica**.

Tale comunicazione dovrà avvenire in modalità telematica, accedendo alla propria area riservata nel sito del Registro dei Revisori Legali <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/> ed entrando nel servizio "INCARICHI E SEZIONE A/B".

Non devono essere inseriti nell'elenco degli incarichi le seguenti circostanze:

- nomina a componente di Collegio Sindacale (anche supplente) senza incarico di revisione legale dei conti;
- nomina in enti non obbligati all'organo di controllo (associazioni, società di persone, imprese individuali, ecc.);
- nomina presso enti locali ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria;
- l'incarico di revisione legale per certificazione di crediti d'imposta, l'asseverazione di piani economico finanziari, la relazioni su operazioni straordinarie o l'emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice.

Rammentiamo che la mancata comunicazione dei nuovi incarichi, non dovrebbe pregiudicare l'iscrizione al RRL, potrà certamente determinare l'applicazione di sanzioni amministrative (ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 39/2010) che prevede la sanzione da € 1.000 ad € 150.000 anche nei casi di mancate comunicazioni di aggiornamenti del proprio status.

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE DIRETTORE RESPONSABILE:  
GIUSEPPE LAVALLE  
N. 1 – GENNAIO – MARZO 2020  
QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IL 20 FEBBRAIO 2020



## PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA



## GIORNATA DI STUDIO

**IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA:  
STRUMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE  
TEMPESTIVA DELLA CRISI D'IMPRESA.**

LUNEDI' 24 FEBBRAIO 2020 - ore 9,30 / 18,30  
Bologna, Torre Legacoop – Sala B - V.le A. Moro, 16



Ore 9,15 – Registrazione partecipanti

Ore 9,30 – 11,30: *Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: riflessi sugli assetti organizzativi, sugli amministratori e sull'organo di controllo;*

Ore 11,30 – 13,30: *Analisi di Bilancio: riclassificazione e principali indicatori – prima parte*

Ore 13,30 – 14,30 – Pausa pranzo

Ore 14,30 – 18,15: *Analisi di Bilancio: riclassificazione e principali indicatori – seconda parte. L'analisi per flussi. Gli indicatori nella Crisi d'Impresa.*

Ore 18.15 – CHIUSURA LAVORI, da parte di PIERO LANDI, Presidente AIRCES, che coordinerà i lavori

Ore 18.30 – FINE SESSIONE

RELATORI:

**Avv. Alberto Camellini** Studio Guerini, Salodini, Camellini & Partners, Avvocati - Bologna e Professore a contratto di Diritto Commerciale, Università di Trento;

**Dott. Marco Cevolani** Senior Partner RIA GRANT THORNTON - Bologna

**Dott. Marco Comini** Senior Manager RIA GRANT THORNTON - Bologna



**AIRCES persegue piccoli  
accorgimenti per una giornata  
sostenibile:**

- ✓ STAMPA SOLO L'INVITO CON IL CODICE A BARRE
- ✓ SE POSSIBILE, PREDILIGI SPOSTAMENTI IN TRENO O CONDIVIDI L'USO DELL'AUTO O DEL TAXI
- ✓ AUTOBUS 35 E 38 DALLA STAZIONE CENTRALE FERMATA FIERA

**RISPARMIA TEMPO. GUADAGNA SALUTE**

È STATO CHIESTO L'ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI ALL'ODCEC CHE PROVVEDERÀ A INOLTARE LA RICHIESTA ANCHE AL MEF (2 crediti su materie caratterizzanti + 6 crediti su materie non caratterizzanti)

A tutti i partecipanti verrà consegnato GRATUITAMENTE il libro edito da IPSOA "Guida Operativa Excel per prevenire la crisi"



## GIORNATA FORMATIVA

**"LE DINAMICHE DEI GRUPPI NELLE ORGANIZZAZIONI,  
NEI COLLEGI E NEI CONSIGLI: LEADERSHIP E STILI DI GUIDA"**

VENERDI' 06 MARZO 2020 - ore 9,30 / 18,30

Bologna, Viale A. Moro, 16 – Torre Legacoop → SALA A



Ore 9,15 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9,30 – 13,30 / 14,30 – 18,30


- La cultura di un gruppo
- Le dinamiche di gruppo
- Ciclo di vita di un gruppo
- La leadership
- Gli stili di leadership
- Collaborazione e cooperazione
- Esercitazioni individuali e di gruppo

Ore 18,15 – CHIUSURA LAVORI

Ore 18,30 – FINE SESSIONE

RELATORE:

**DOTT. GIACOMO PRATI** – Consulente e Formatore per aziende pubbliche e private.



**AIRCES persegue piccoli accorgimenti per  
una giornata sostenibile:**

- ✓ STAMPA SOLO L'INVITO CON IL CODICE A BARRE
- ✓ SE POSSIBILE, PREDILIGI SPOSTAMENTI IN TRENO O CONDIVIDI L'USO DELL'AUTO O DEL TAXI
- ✓ AUTOBUS 35 E 38 DALLA STAZIONE CENTRALE FERMATA FIERA

**RISPARMIA TEMPO. GUADAGNA SALUTE**

È STATO CHIESTO L'ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI ALL'ODCEC CHE PROVVEDERÀ A INOLTARE LA RICHIESTA ANCHE AL MEF (8 crediti su materie caratterizzanti)





**MINIMASTER**  
I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ  
DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE:  
PROFILI OPERATIVI  
MARTEDÌ 10, 17 e 24 MARZO 2020 - ore 14,30 / 18,30  
BOLOGNA, TORRE LEGACOOOP - SALA B - VIALE ALDO MORO, 16



Ore 14.15 – Registrazione partecipanti  
Ore 14,30 – INIZIO LAVORI  
Ore 15,45 – BREVE PAUSA  
Ore 18.15 – CHIUSURA LAVORI, da parte di **PIERO LANDI**, Presidente AIRCES, che coordinerà i lavori  
Ore 18,30 – FINE SESSIONE

**10 marzo 2020** *I compiti degli Organi amministrativi di controllo e dei dirigenti delle società cooperative.*

**17 marzo 2020** *La responsabilità verso i soci ed i terzi degli Organi societari e dei dirigenti per illeciti commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, anche alla luce del Codice della crisi d'impresa.*

**24 marzo 2020** *Profili di tutela "interna": la formalizzazione dell'attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Profili di tutela "esterna" (le assicurazioni)*

**RELATORI:**

**Avv. Alessandro Albano** *Studio Gnudi Associazione Professionale;*  
**Avv. Fausto Landini** *Studio Landini De Rosa Associazione Professionale;*  
**Avv. Michele Nucci** *Studio Franceschi, Nucci, Cicognani.*



**AIRCES persegue piccoli  
accorgimenti per una giornata  
sostenibile:**

- ✓ STAMPA SOLO L'INVITO CON IL CODICE A BARRE
- ✓ SE POSSIBILE, PREDILIGI SPOSTAMENTI IN TRENO O CONDIVIDI L'USO DELL'AUTO O DEL TAXI
- ✓ AUTOBUS 35 E 38 DALLA STAZIONE CENTRALE FERMATA FIERA


**RISPARMIA TEMPO. GUADAGNA SALUTE**

È STATO CHIESTO L'ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI ALL'ODCEC CHE PROVVEDERÀ A INOLTARE LA RICHIESTA ANCHE AL MEF (12 crediti su materie NON caratterizzanti)  
È STATO CHIESTO L'ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

# AIRCES 25ESIMO

**AIRCES** il prossimo anno festeggerà **25 anni!** Una ricorrenza importante che vogliamo festeggiare insieme a tutti i nostri associati che in tutti questi anni hanno dato fiducia al lavoro di Airces ed hanno contribuito alla sua crescita. Il 26 e 27 giugno 2020 abbiamo organizzato due giornate di alta formazione ed eventi

In particolare sono previste, due giornate di formazione, l'assemblea di approvazione del bilancio e la cena di gala. C'è anche la possibilità di pernottare nella struttura dove si svolgerà la due giorni. Di seguito troverete tutte le informazioni per partecipare ed iscrivervi.



**26 • 27 giugno 2020**  
Palazzo di Varignana Resort & SPA  
Castel San Pietro Terme (BO)



**Sede del corso**  
PALAZZO DI VARIGNANA  
Via Ca' Masino, 611  
40024 Varignana, Castel San Pietro Terme (Bologna)  
Tel. +39 051 19938300

**Come raggiungere la sede**  
In Treno • La Stazione Centrale di Bologna dista 19 km da Palazzo di Varignana. Il Resort offre la possibilità di organizzare il pick up con una delle navette a disposizione degli ospiti.

In Auto • Autostrada A14 Ancona-Bologna: uscire a Castel San Pietro. Girare a sinistra in direzione Via Emilia fino al bivio di Castel San Pietro. Girare a destra in direzione Bologna e percorrere la via Emilia per c.a. 8km. Seguire i cartelli per Varignana sulla sinistra, passare il centro storico di Varignana e seguire le indicazioni per il Resort.

**Iscrizione**  
L'iscrizione dovrà esclusivamente essere effettuata on-line all'indirizzo <https://planning.it/eventi/>; invitiamo l'utente a ricercare l'evento inserendo AIRCES nel campo "Ricerca libera" nella sezione EVENTI del sito web.

Quota Iscrizione CON pernottamento € 480,00

N. 2 giornate di formazione • 10 crediti formativi gruppo A  
N. 3 Coffee Break • N. 1 Buffet Lunch • N. 1 Cena di gala  
N. 1 pernottamento in camera Doppia Uso Singola

Quota Iscrizione SENZA pernottamento € 375,00

N. 2 giornate di formazione • 10 crediti formativi gruppo A  
N. 3 Coffee Break • N. 1 Buffet Lunch • N. 1 Cena di gala

Quota FISSA accompagnatore € 160,00

Differenza costo per camera Doppia/Matrimoniale  
N. 1 Buffet Lunch • N. 1 Cena di gala

QUOTE AGEVOLATE riservate ai soci AIRCES in regola con la quota associativa 2020:

QUOTA	ENTRO 31/12/2019	ENTRO 29/02/2020	ENTRO 30/04/2020	DOPO IL 30/04/2020
Quota Iscrizione CON pernottamento	€ 192,00	€ 288,00	€ 384,00	€ 480,00
Quota Iscrizione SENZA pernottamento	€ 150,00	€ 225,00	€ 300,00	€ 375,00

Le quote sono da considerarsi comprensive di IVA

**Modalità di pagamento**

Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o PayPal, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Iscrizioni"

Autostrada A1 Milano-Bologna: Uscire a San Lazzaro di Savena e prendere la prima uscita della tangenziale seguendo le indicazioni per la complanare. Uscire alla ultima uscita e alla rotonda tenere la sinistra. Proseguire fino alla successiva rotonda e prendere la terza uscita. Proseguire e al secondo semaforo girare a destra, fino a un piccolo ponte sulla sinistra: girare a sinistra e proseguire su via di Varignana fino a Via Cà Masino.

**Segreteria Organizzativa**

**PLANNING**

Planning Congressi Srl  
Via Guelfa, 9 - 40138 BOLOGNA  
Referente: Silvia Pio  
Tel. 051 300100 int. 131 - Cell. 3483066542  
e-mail: [s.pio@planning.it](mailto:s.pio@planning.it) - [www.planning.it](http://www.planning.it)



## CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE

10 crediti formativi MEF Gruppo A

Hanno confermato la loro disponibilità come relatori:

*Edmondo Belbello, Marco Cevolani, Roberto Chiusoli, Gaspare Insaudo, Pierluigi Morara, Marco Santi, Pierpaolo Sedioli.*

Nel 2020 AIRCES festeggerà i 25 anni di attività, un compleanno importante che vorremmo celebrare insieme a tutti gli Associati con eventi di formazione e momenti di svago. Per questo abbiamo organizzato due giornate di alta formazione sui temi della revisione e del ruolo di sindaco con incarico di revisione.

Oltre alla formazione si terrà l'Assemblea dei Soci ed a seguire una cena di gala per festeggiare tutti insieme i 25 anni di AIRCES.

Il tutto si svolgerà presso lo splendido scenario dell'hotel Palazzo di Varignana alle porte di Bologna.

## programma Venerdì 26 giugno 2020

A partire dalle ore 10:00 si terranno 6 ore di formazione intervallate da 2 coffee break ed un lunch; al termine della formazione si svolgerà l'Assemblea dei Soci. La serata proseguirà con l'aperitivo e la cena di gala.

## Sabato 27 giugno 2020

I due giorni di evento si concluderanno nella mattinata di sabato con 4 ore di formazione.

La partecipazione alla cena di gala è estesa ad accompagnatori ed accompagnatrici degli associati.

# AIRCES